

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6424 del 19/11/2024
Oggetto	AIA/IPPC - D.LGS.152/06 E SMI - PARTE II, TIT.III BIS - L.R 21/04 - RODOLFI MANSUETO SPA - INSTALLAZIONE SITA IN LOC. OZZANO TARO IN COMUNE DI COLLECCHIO(PR) - MODIFICA DELL'AIA PER AGGIORNAMENTO VALORI DI FONDO DEI PIEZOMETRI.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6705 del 19/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciannove NOVEMBRE 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DD 389/2024 del 24/05/2024;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i, e in particolare la Parte Seconda "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
- in particolare gli articoli n. 6, comma 12, e gli articoli: 29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n.29-ter "domanda di a.i.a.", 29-sexies "Autorizzazione integrata ambientale" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore dell'autorizzazione integrata ambientale", comma 1, che disciplina le procedure e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con "AIA") e delle sue modifiche;
- il D.Lgs. 46/2014 e le modifiche da questo introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su recepimento della Direttiva 2010/75/UE (I.E.D.);
- la L. 241/1990 e s.m.i. relativa alle norme che regolano il procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. 183/2017 che ha apportato modifiche al Testo Unico Ambientale di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTE:

- la Legge Regionale n. 21/2004 del 11 Ottobre 2004, come modificata dalla L.R. n.9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 attribuisce la competenza alle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;
- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 in base alla quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;

RICHIAMATI ALTRESÌ:

- il D.M. 24 Aprile 2008, e le DGR integrative n. 1913/2008, n. 155/2009 e n. 812/2009 relative alla definizione delle tariffe istruttorie dell'A.I.A.;

- la D.G.R. n. 5249 del 20/04/2012 “Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate”; la DGR n.497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e i procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la DGR n.855/2018 relativa alla procedura di verifica ambientale preliminare per verificare l'eventuale assoggettabilità a screening delle modifiche soggette ad AIA ;
- la Deliberazione n.152/2024 con cui l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
- la delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria”;
- la Variante al PTCP relativa all'approfondimento in materia di Tutela delle Acque approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 118 del 22/12/2008;

PRESO ATTO che:

- con Determinazione DET-AMB-2022-3511 del 11/07/2022 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A) alla società Rodolfi Mansueto SpA per l'installazione sita in comune di Collecchio, loc. Ozzano, via Mansueto Rodolfi n.3 per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.4/b 2 del D.Lgs.152/06 e smi, all.VIII, parte II, modificata a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs.46/2014:

“Trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: ii) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno”;

- con i seguenti successivi provvedimenti di questa Arpae SAC di Parma è stata aggiornata l'AIA vigente:

DET-AMB-2024-2554	7/05/2024
DET-AMB-2023-3714	20/07/2023
DET-AMB-2022-4398	01/09/2022

RICHIAMATI, in particolare:

- i capitoli dell'All. I dell'AIA laddove si prescrive il monitoraggio annuale tramite piezometri delle acque sotterranee sui parametri lì indicati;
- lo specifico capitolo dell'All. I dell'AIA che prescrive le caratteristiche dei piezometri e i parametri per cui svolgere il campionamento;

PRESO ATTO che il suddetto monitoraggio svolto nel corso degli anni da Rodolfi Mansueto SpA ha evidenziato il superamento delle CSC di cui alla tabella 2, Allegato V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 per i parametri Ferro e Manganese, pur non svolgendo l'azienda alcun tipo di lavorazione che contempla il loro utilizzo, per cui è stato avviato specifico procedimento ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/06 smi con prot.PG/2021/201151 del 31/12/21;

PRESO ATTO del provvedimento di ARPAE DET-AMB-2024-6227 del 8.11.2024 con cui si sono recepiti, a seguito della definizione individuata dal Gruppo di Lavoro di Arpae e in applicazione delle Linee guida SNPA 8/2018, i seguenti valori di fondo delle acque sotterranee per l'installazione IPPC in parola (sulla base del monitoraggio dei due piezometri a disposizione della Ditta):

- Ferro: 713 µg/l (Livello confidenza Medio)
- Manganese: 485 µg/l (Livello confidenza Medio)

VISTA la conseguente relazione tecnica di aggiornamento dell'AIA elaborata nel merito da Arpae APAO Serv.Territoriale di Parma di prot.PG/2024/206489 del 14/11/2024 qui allegata quale parte integrante e sostanziale;

tutto ciò visto, premesso e considerato,

DETERMINA

1. DI MODIFICARE l'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE in capo alla società Rodolfi Mansueto SpA sita in comune di Collecchio, loc. Ozzano Taro, in cui viene svolta l'attività IPPC classificata come categoria 6.4 lettera b) dell'All. VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 secondo quanto riportato nella relazione tecnica di Arpae APAO Serv.Territoriale di Parma di prot.PG/2024/206489 del 14/11/2024, e, in particolare, modificando così i capitoli relativi alla Protezione Suolo e Acque Sotterranee e alle Emissioni nel Suolo dell'All. I dell'AIA; resta inteso che per tutti gli altri parametri diversi da Ferro e Manganese restano valide le rispettive CSC indicate in Tab. 2 di All. 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06; si da atto, così come già richiamato nella DET-AMB-2024-6227 del 8/11/2024, che i valori di fondo calcolati a scala locale sono validi per il confronto con il dataset di entrambi i piezometri PZ1 e PZ2, tenendo conto che essendo i valori di fondo caratterizzati da un livello di confidenza medio, la prosecuzione del monitoraggio potrebbe richiedere una rivalutazione dei valori di fondo aumentando la robustezza statistica delle valutazioni e/o rivalutare l'opportunità di aggiornare il modello concettuale;
2. DI PRESCRIVERE di esprimere i livelli di falda sia come soggiacenza (profondità della falda dal piano campagna) sia come piezometria (quota della falda rispetto il livello medio del mare) effettuando le attività necessarie di quotatura dei punti di riferimento dei piezometri e dei relativi piani campagna.
3. DI STABILIRE CHE:
 1. resta invariata ogni altra parte dell'AIA vigente;
 2. l'allegata relazione tecnica prot.206489 del 14/11/2024 è parte integrante del presente atto;
 3. il presente atto è comunque sempre subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi esistenti e che dovessero intervenire in materia di gestione dei rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori, di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto;
5. DI INVIARE copia della presente Determinazione al Comune di Collecchio, ad AUSL Distretto Sud Est, alla società Rodolfi Mansueto SpA e per conoscenza ad Arpae APAO Serv.Territoriale di Parma;
6. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC-AIA della Regione Emilia-Romagna;
7. DI INFORMARE CHE:

- Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- Arpae SAC Parma, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso o presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- l'Ente facente funzioni di Autorità Competente per la Regione Emilia Romagna per questo procedimento amministrativo di AIA è Arpae SAC di Parma;
- il Responsabile di questo procedimento di AIA, è la dott.ssa Beatrice Anelli di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241 del 7/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la sede di Arpae SAC di Parma, P.le della Pace, 1 – 43121 Parma.

Allegati:

- *relazione tecnica Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Parma prot. n. PG/2024/206489 del 14/11/2024*

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Omiss...

C 2.6 Protezione del suolo e acque sotterranee

Con Atto ARPAE n. DET-AMB-2024-6227 del 08/11/2024 sono stati assunti, a seguito della definizione individuata dal Gruppo di Lavoro di Arpae- Valori di fondo Acque sotterranee e applicando le Linea guida SNPA 8/2018, i seguenti valori di fondo: 713 µg/l per il Ferro e 485 µg/l per il Manganese.

Considerando che attualmente il livello di confidenza della valutazione statistica è medio, nel tempo, proseguendo con i monitoraggi annuali e la maggiore disponibilità di dati, con conseguente aumento della robustezza statistica, si potrebbe pervenire ad una rielaborazione delle valutazioni finora condotte.

Non sono previste lavorazioni che possano portare ad immissioni dirette e continue, sul e nel suolo di sostanze e/o preparati presenti nel sito ed in grado di determinare un inquinamento chimico. L'utilizzo di tali sostanze e/o preparati potrebbe dare luogo ad eventi incidentali quali sversamenti di oli, acidi, etc., o ad emissioni fugitive dovute a perdite della rete fognaria interrata interna allo stabilimento.

Considerato che queste sostanze e/o preparati potrebbero essere incorporati nel suolo o trasportati dalle acque irrigue o piovane, e potrebbero quindi essere in grado di produrre una rottura dei delicati equilibri dell'ecosistema del suolo con cui vengono a contatto, determinando uno stato di inquinamento anche molto lungo nel tempo, si prevede, per la salvaguardia del suolo e delle acque sotterranee, uno specifico monitoraggio delle acque sotterranee, che dovrà essere eseguito mediante i due piezometri posti rispettivamente a monte e a valle dell'installazione.

Valutazione della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento

La verifica eseguita nel 2015, svolta nel rispetto dei criteri previsti dall'Allegato 1 al D. M. 272 del 13/11/2014, ha mostrato la presenza nell'insediamento di numerose sostanze pericolose considerate critiche in quanto appartenenti alle 4 classi di pericolo definite dal D.M. n. 272/14 e presenti in concentrazioni superiori ai limiti di soglia previsti.

Dalla valutazione emerge tuttavia che si può escludere la possibilità di inquinamento delle acque sotterranee e del suolo, compresi i possibili rischi derivanti da cause accidentali, poiché risultano adottate le necessarie misure di sicurezza/protezione, nel rispetto delle normative ed autorizzazioni vigenti. Risultano infatti fondamentali la pavimentazione impermeabilizzante in calcestruzzo delle aree lavorative, la presenza di adeguati materiali adsorbenti per contenere sversamenti accidentali delle sostanze allo stato liquido e la procedura di immediata pulizia delle pavimentazioni in caso di perdite accidentali dai contenitori delle sostanze solide. La procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di elaborazione e presentazione della relazione di riferimento aveva evidenziato che non esiste possibilità di contaminazione e di conseguenza non sussiste l'obbligo di elaborazione e presentazione della relazione di riferimento.

Nella relazione presentata per l'istruttoria di riesame, la ditta ha confermato che la documentazione presentata ai sensi del DM 272/2014 e le relative conclusioni sono da ritenersi valide anche secondo gli indirizzi applicativi della Regione Emilia Romagna in merito all'emanazione del DM 95/2019.

Infine, in ottemperanza al comma 6-bis, art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06 s.m.i. ("Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'Autorizzazione Integrata Ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali monitoraggi"), si prescrive che il Gestore dell'impianto presenti ad Arpae una proposta di aggiornamento/modifica del Piano di Monitoraggio entro tempi congrui al fine di procedere al recepimento di quanto previsto dal sopracitato articolo entro i termini sopra indicati; resta salva la possibilità da parte di Arpae SAC di introdurre nei futuri aggiornamenti dell'A.I.A. ulteriori o diversi monitoraggi.

D 2.7 Emissioni nel suolo

1. Il gestore nell'ambito dei propri controlli produttivi, deve monitorare quotidianamente lo stato di conservazione e di efficienza di tutte le strutture e sistemi di contenimento di qualsiasi deposito (materie prime, rifiuti, vasche per acque destinate al recupero, ecc.) onde evitare sversamenti, perdite, fessurazioni.
2. Il gestore, nell'ambito dei propri controlli produttivi, deve verificare periodicamente lo stato di tutti i serbatoi di stoccaggio esterni e le vasche di raccolta reflui presenti nel sito, mantenendo sempre vuoti i relativi bacini di contenimento.
3. Il gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli relativi alle emissioni nel suolo con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio.

A salvaguardia del suolo e delle acque sotterranee, dovrà essere previsto il monitoraggio delle acque sotterranee della prima falda a monte e a valle delle linee di deflusso rispetto allo stabilimento (protezione dinamica) mediante due piezometri.

I piezometri dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- diametro del tubo di 103 mm in modo da consentire l'introduzione di pompe idonee alle fasi di spurgo e campionamento;
- fenestrazione realizzata in modo tale che il piezometro filtri la prima falda acquifera significativa;
- realizzati con materiali idonei tali da resistere meccanicamente e chimicamente e dovranno essere previsti nel piano di gestione di fine vita dell'impianto e quindi disponibili per il monitoraggio per almeno ulteriori dieci anni dalla dismissione del sito;
- posizionamento tale da garantire l'accesso in sicurezza e lo svolgimento delle attività ispettive anche dopo la dismissione del sito;
- dotazione di dispositivi che ne consentano la protezione dall'inquinamento e da atti vandalici;

Ogni piezometro dovrà essere corredato di una scheda monografica comprendente l'ubicazione (comune, località, georeferenziazione, CTR di riferimento), inquadramento (geografico, geologico, idrogeologico, piezometrico e idrochimico), dati caratteristici (data esecuzione, profondità, quota piano campagna, lunghezza del filtro, quota superiore e inferiore del filtro), stratigrafia del terreno, corografia e schema di completamento del piezometro.

Piezometro	Coordinate UTM-WGS84	Quota p.c. (m s.l.m.)	Profondità pozzo	Ubicazione e filtri	Corpo idrico intercettato
Pz1	N 4951777 E 589970	118,3	5,6	3,5÷4,8	0072ER-DQ1-CL
Pz2	N 4952055 E 590105	116,5	6,5	2,5÷5,5	0072ER-DQ1-CL

Di seguito la tabella con i parametri, i limiti del D.Lgs 152/06 e smi e i VdF (valori di fondo) elaborati.

Parametri da ricercare	Limiti e VDF	U.di M.	PZ1 piezometro di monte	PZ2 piezometro di valle
livello piezometrico		m	Monitoraggio annuale	Monitoraggio annuale
pH				
Conducibilità		µS/cm		
Residuo fisso a 105°C		%		
Azoto ammoniacale (N)		mg/l		
Azoto nitroso (NO ₂)	500	µg/l		
Azoto nitrico (come N)		mg/l		
Calcio (Ca)		mg/l		
Magnesio (Mg)		mg/l		
Potassio (K)		mg/l		
Sodio (Na)		mg/l		
Fosfati (P ₂ O ₅)		mg/l		
Durezza (CaCO ₃)		mg/l		
Alcalinità (CaCO ₃)		mg/l		
Cloruri (Cl)		mg/l		
Fluoruri (F)	1500	µg/l		
Solfati (SO ₄)	250	µg/l		
Manganese (Mn)	485	µg/l		
Ferro (Fe)	713	µg/l		
Idrocarburi totali	350	µg/l		

RELAZIONE DI RIFERIMENTO D.M. 95/2019

La ditta deve aggiornare e trasmettere all'Autorità Competente una nuova Pre-relazione di Riferimento ogni qualvolta vengano utilizzate/prodotte nuove sostanze pericolose che modificano in modo sostanziale quanto dichiarato nel Pre-Relazione inviata.

Omiss...

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.